

Assicurazione per la copertura di beni strumentali oggetto di finanziamento
Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo
(DIP Aggiuntivo Danni)



COMPAGNIA Generali Italia S.p.A. PRODOTTO Convenzione Leasing Immobiliare

Edizione: 01.01.2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Condatore/Aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Generali Italia S.p.A. via Marocchessa 14- 31021 Mogliano Veneto (TV) - Recapito telefonico: +39 041 5492 111, sito internet: www.generali.it e-mail: info.it@generali.com - iscr. nel Registro Imprese di Treviso n. 00409920584 - Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Il patrimonio netto ammonta a euro 10.911.136.059,00 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a euro 1.618.628.450,00 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a euro 8.697.146.384,00. L'indice di solvibilità della Società è 257% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016). Si rinvia al sito www.generali.it per approfondimenti.

Al contratto si applica la legge



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Per i danni causati da urto veicoli, bang sonico, fumo e acqua condotta:

- Franchigia di €260,00;

Per i danni causati da fenomeno elettrico:

- Franchigia di €260,00 con il limite di €5.200,00 per applicazione

Per le spese di ricerca e riparazione:

- Franchigia di €260,00 con il limite di € 5.000,00 per applicazione

Per i danni da neve, ghiaccio e grandine:

- Franchigia di €520,00 con il limite del 60% della somma assicurata per applicazione

Per i danni da grandine e vento su fragili:

- Scoperto del 10% del danno con il minimo di €750,00 con il limite di € 20.000,00 per applicazione e anno.

Per le spese di demolizione e sgombero (compresi tossici e nocivi):

- Franchigia di € 520,00 con il limite di € 50.000,00 per applicazione

Per i danni da inondazione, alluvione, allagamento, uragano, bufera, tempesta, tromba d'aria, valanghe:

- Franchigia di € 3.000,00 con il limite del 50% della somma assicurata per applicazione;

Per i danni da evento sociopolitici, terrorismo e sabotaggio:

- Scoperto del 10% del danno con il minimo di € 3.000,00 con il limite del 60% della somma assicurata per applicazione;

Per i danni da terremoto:

- 1% della somma assicurata il minimo di € 3.000,00 e con il massimo di € 30.000,00 e con il limite del 50% della somma assicurata per applicazione;

Per le spese di onorari periti e consulenti:

- 2% dell'indennizzo con il massimo di € 5.000,00 per applicazione:

Per altri danni:

- Franchigia di € 1.000,00

Per i danni da interruzione di esercizio:

- Limite di risarcimento per applicazione € 200.000,00

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI:

- Franchigia di € 300,00;
- In caso di sinistro risarcibile a termini della presente garanzia la Società non sarà obbligata a risarcire importo superiore ad Euro 2.000.000,00 per sinistro.

RICORSO TERZI DA INCENDIO:

- Limite di risarcimento per applicazione € 500.000,00



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro danni materiali e diretti: <i>In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbligano a:</i> a) fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno, le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge (art. 1914 C.C.); b) darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società entro quindici giorni da quando ne hanno avuto conoscenza. c) in caso di incendio esplosione scoppio, furto, atto vandalico o di terrorismo o di sabotaggio farne, nei quindici giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'ammontare approssimativo del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; d) conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; e) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).
	Denuncia di sinistro garanzia Responsabilità Civile Verso Terzi: <i>Agli effetti dell'assicurazione della responsabilità civile verso terzi, la denuncia deve essere fatta per iscritto entro 15 giorni lavorativi da quando l'Assicurato è venuto a conoscenza della richiesta di risarcimento e contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Alla denuncia devono poi fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro</i>
	Assistenza diretta/in convenzione: <i>in generale non sono previste forme di assistenza diretta/in convenzione per la gestione dei sinistri.</i>
	Gestione da parte di altre imprese: <i>non è presente gestione da parte di altre imprese/compagnie.</i>
	Prescrizione: <i>I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.</i>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<i>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione</i>
Obblighi dell'impresa	<i>Generali Italia S.p.A. provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta opposizione.</i>



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>Fermi i limiti di legge, il premio annuo dovuto dal Condatore/Aderente dovrà essere da questi corrisposto al Contraente al momento della sottoscrizione del modulo di adesione.</p> <p>Il Contraente potrà utilizzare i seguenti metodi di pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in denaro contante, nei limiti previsti dalla legge; - tramite bancomat, dove disponibile; - per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società; - con assegno intestato o girato alla Società con clausola di intrasferibilità; - per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società; - per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del Contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (RID); - altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.
Rimborso	<p>Il Contraente /Condatore ha diritto al rimborso del rateo di premio pagato e non dovuto, al netto delle imposte, nel caso di recesso per sinistro effettuato in base alle condizioni di assicurazione ed entro 15 giorni dal pagamento dell'indennizzo o dal rifiuto di pagamento dell'indennizzo.</p> <p>Nel caso di subentro da parte un nuovo Condatore, è data facoltà a quest'ultimo di aderire alla presente Polizza Convenzione alle condizioni in corso per il precedente Condatore per il periodo residuo dalla data di nuova adesione fino alla scadenza originaria del contratto.</p> <p>La Società in tal caso rimborsa l'eventuale parte di premio pagata e non goduta</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Ai soggetti conduttori ai quali, il Contraente, proprietario degli immobili e/o porzioni di immobili assicurati dalla presente Convenzione, concede tali beni in locazione.



Quali costi devo sostenere?

L'adesione alla copertura assicurativa prevede costi a carico del Condatore/Aderente pari al 17% del costo totale annuo percepiti dall'Intermediario.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<i>I reclami sul contratto o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Generali Italia S.p.A.,– Tutela Cliente , Via Leonida Bissolati 23, CAP 00187 Roma, fax 06 84833004, e-mail reclami.it@generali.it. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.</i>
All'IVASS	<i>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it allegando all'esposto la documentazione relativa al reclamo trattato da Generali Italia.</i>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	<i>Nei casi in cui sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a: Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Silvio d'Amico, 40 – 00145 Roma - Fax 06.44.494.313 - e-mail: generali_mediazione@pec.generaligroup.com Gli organismi di Mediazione sono consultabili sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</i>
Negoziazione assistita	<i>Attivabile tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</i>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<i>In caso di controversie relative alla determinazione e stima dei danni è necessario ricorrere alla perizia contrattuale prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale dovrà essere indirizzata a: Generali Italia S.p.A.– Funzione Customer Service, Via Marocchese 14, 31021 Mogliano Veneto, TV. Pec: generaliitalia@pec.generaligroup.com. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finservicesretail/finnet.htm).</i>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.